

Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159
«Gazzetta Ufficiale», serie speciale, 29 luglio 1944, n. 41
Sanzioni contro il fascismo

Preambolo

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito nazionale fascista

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, riguardante la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, per la defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO

Punizione di delitti

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre

personalità di rettitudine intemerata.

Art. 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 1120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative declaratorie sono revocate.

L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione della suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni.

Art. 7.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

- a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;
- b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi del reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza della loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2, ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

Per ciò che non è previsto nel presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale.

[...]